



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castione della Presolana.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Castione della Presolana o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castione della Presolana sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese ed il riconoscimento alfanumerico delle targhe d'immatricolazione dei veicoli in transito;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) del presente regolamento;
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dalla polizia locale di Castione della Presolana, utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettera b) del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
 - b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
 - e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - f) per "titolare", l'Ente Comune di Castione della Presolana, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- g) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- i) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “Regolamento UE 2016/679”, il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castione della Presolana dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Castione della Presolana, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008;
- b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- d) controllare la circolazione dei veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali al fine di prevenire e sanzionare le violazioni al regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali;
- e) controllare determinate aree del territorio comunale;
- f) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.

3. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della polizia locale di Castione della Presolana, costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia locale sul territorio comunale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'accertamento e contestazione o notificazione di violazioni al Nuovo codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte della Centrale Operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per l'accertamento e la contestazione o notificazione ai sensi del Nuovo codice della strada.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Castione della Presolana e collegati alla centrale di controllo ubicata presso l'Ufficio di polizia locale di Castione della Presolana, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice, dai provvedimenti approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/679.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Castione della Presolana esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. Il Comune di Castione della Presolana è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile dell'Area polizia locale e annona di Castione della Presolana, i diversi soggetti appositamente individuati, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con apposito provvedimento, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa nulla-osta da parte del Responsabile dell'Area.

2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Responsabile dell'Area polizia locale e annona di Castione della Presolana o gli altri soggetti appositamente individuati, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 7 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile dell'Area polizia locale e annona di Castione della Presolana o gli altri soggetti appositamente individuati, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti all'Area polizia locale e annona, in possesso della qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Castione della Presolana e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede dell'Ufficio polizia locale di Castione della Presolana. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In caso di accertamento di violazioni amministrative la conservazione delle immagini è consentita, sino alla definizione del procedimento amministrativo, esclusivamente se i dati conservati risultano essere pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio del trasgressore o dell'obbligato in solido unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto.

In considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione

della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, dai provvedimenti in materia di videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Castione della Presolana rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relativa alle zone videosorvegliate;

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Castione della Presolana rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed ai provvedimenti in materia di videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Castione della Presolana rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento, tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed ai provvedimenti in materia di videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Castione della Presolana a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del Codice.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. Si applicano le disposizioni del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle normative vigenti in materia.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 17 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso la centrale di controllo ubicata presso l'Ufficio di polizia locale del Comune di Castione della Presolana.
2. L'accesso alla centrale di controllo ubicata presso l'Ufficio di polizia locale del Comune di Castione della Presolana è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Castione della Presolana individuati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla centrale di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede dell'Ufficio polizia locale di Castione della Presolana, in edificio dotato di allarme. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. L'accesso dei singoli operatori dovrà essere registrato su apposito registro con indicato orario di ingresso e di uscita, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, sulla base del presente regolamento, aggiorna l'elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato A).

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, ai provvedimenti in materia di videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, al Regolamento UE 2016/679 nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

Art. 6 - Responsabili del trattamento dei dati personali

Art. 7 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 8 - Soggetti esterni

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 12 - Informativa

Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 15 - Diritti dell'interessato

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 - Sicurezza dei dati personali

Art. 17 - Accesso alle centrali di controllo

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Compiti della Giunta comunale

Art. 21 - Norma di rinvio


ALLEGATO "A"



COMUNE DI
CASTIONE DELLA PRESOLANA

Elenco delle postazioni di video-sorveglianza per la sicurezza urbana

1. Intersezione Vie Agro / Colombera
2. Via Provinciale - altezza civico 28
3. Via Cantoniera - altezza civico 81
4. Cimitero Castione
5. Piazza Roma - civico 3
6. Intersezione Vie Fantoni / Borgaiolo / Donizetti
7. Cimitero Dorga
8. Via Borgaiolo
9. Via Divisione Julia
10. Cimitero Bratto
11. Intersezione Vie Pio XI / S. Pellico / Cadorna
12. Via Prato Loco
13. Via Prato Loco
14. Intersezione Vie Monte Pora / Valzelli / Cima Pora



LOC. MONTE PORA



LOC. CASTIONE

